



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott. Giampiero Maria Gallo,

VISTI

i questionari del Comune di **San Bassano** (CR) relativi ai consuntivi per gli anni 2016 e 2017, redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le relative note di risposta all'istruttoria;

CONSIDERATO

- che, in riscontro al rilievo istruttorio, il Responsabile del servizio finanziario ha precisato che il FCDE relativo al consuntivo 2017, determinato con il metodo semplificato, è stato interamente utilizzato a seguito della cancellazione di residui attivi, per cui non è stata accantonata alcuna somma;
- che il Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 204.922,45 di cui euro 161.246,45 di parte disponibile;

P.Q.M.

Tenuto conto della situazione finanziaria complessiva esaminata, ne dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione, raccomandando, tuttavia, l'ente locale ad una prudente quantificazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011. Va infatti evidenziato che l'accantonamento a FCDE ha la finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Il FCDE costituisce "uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (cfr. la Deliberazione 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016). Il mancato accantonamento a FCDE è in contrasto con quanto previsto dal principio generale della prudenza e da quanto disciplinato dall'art. 187 del TUEL. Inoltre, "l'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l'ente da disavanzi occulti



CORTE DEI CONTI

e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile." (cfr. la Deliberazione 32/SEZAUT/2015/INPR del 30 novembre 2015).

Si ricorda, altresì, che il cd. metodo semplificato può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018 e che, in ogni caso, "l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Si riserva ogni ulteriore verifica in sede di prossimo esame del questionario consuntivo 2018.

Il magistrato istruttore
Cons. Giampiero Maria Gallo

Firmato digitalmente da
GIAMPIERO MARIA GALLO
O = Corte Dei Conti/80218670568
Signature date and time:
2020/05/04 09:28:56



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114499
e-mail: sezione.controllo.lombardia@corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it